

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Regime di aiuto

Articolo 3 Soggetti beneficiari

Articolo 4 Interventi ammissibili a contributo

Articolo 5 Spese ammissibili a contributo

Articolo 6 Importi di spesa ammissibili ed intensità del contributo

Articolo 7 Criteri di priorità

Articolo 8 Presentazione della domanda

Articolo 9 Istruttoria e concessione del contributo

Articolo 10 Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria

Articolo 11 Rendicontazione

Articolo 12 Erogazione del contributo

Articolo 13 Cumulo degli aiuti

Articolo 14 Disposizione di rinvio

Articolo 15 Norma transitoria

Articolo 16 Entrata in vigore

Allegato A Punteggi relativi ai criteri di priorità

Allegato B Domanda di contributo per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d) della legge regionale 9/2007

Allegato C Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti de minimis

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge.

2. Gli interventi di viabilità forestale di cui al presente regolamento sono eseguiti secondo criteri tali da garantire la gestione in modo sostenibile delle foreste, secondo protocolli riconosciuti, anche ai fini di promuovere la multifunzionalità del bosco.

Articolo 2 Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Articolo 3 Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo sono i proprietari forestali privati e pubblici, o loro delegati, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 9/2007, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto.

Articolo 4 Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensiva dell'adeguamento funzionale, nonché di realizzazione della viabilità forestale principale e secondaria, di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), a servizio di foreste produttive definite dai piani di gestione forestale.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 relativi a strade forestali principali e secondarie, piste forestali e varchi nel soprassuolo, sono previsti, in relazione alle varie condizioni morfologiche dei terreni, un congruo numero di piazzali per la raccolta e la qualificazione del legname o a fondo naturale di deposito temporaneo del legname.

3. L'adeguamento funzionale della viabilità forestale principale e secondaria esistente, inteso come manutenzione straordinaria strettamente connessa alla funzionalità della strada in relazione alle nuove esigenze di lavoro, e la realizzazione di nuova viabilità forestale sono eseguiti, dove le condizioni geomorfologiche dei versanti lo consentono, con profilo convesso con cunetta di monte o fosso di guardia laterale e possiedono i requisiti tecnici previsti dalle direttive di all'articolo 5, comma 2.

4. Nei casi di nuova viabilità non sono ammessi a contributo gli interventi di corazzatura o asfaltatura del fondo stradale.

Articolo 5 Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative alla progettazione, direzione lavori ed esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4.

2. Le spese ammissibili a contributo sono quantificate negli elaborati progettuali redatti in conformità alle direttive tecniche per la pianificazione e la realizzazione delle vie terrestri di esbosco emanate con decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto trovano applicazione le direttive tecniche di cui all'allegato D della deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310.

3. Le spese ammissibili a contributo di cui al comma 2 non superano i massimali fissati dal prezzario regionale dei lavori pubblici. In caso di opere non previste dal prezzario, l'analisi dei prezzi e la relativa congruità sono contenute ed attestate da una perizia redatta da un tecnico abilitato.

Articolo 6 Importi di spesa ammissibili ed intensità del contributo

1. Gli importi massimi di spesa ammissibili a contributo per ogni intervento sono i seguenti:

a) 100.000,00 euro/chilometro, per gli interventi di realizzazione della viabilità forestale principale e secondaria;

b) 75.000,00 euro/chilometro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale principale e secondaria;

c) 40,00 euro/metro quadro (m²) per i piazzali di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Il contributo viene concesso in misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile.

3. Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro.

4. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle spese tecniche, generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.

Articolo 7 Criteri di priorità

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) natura di ente pubblico dei soggetti beneficiari o loro delegati;

b) far parte di una aggregazione di imprese, ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 9/2007;

- c) essere proprietario di foreste certificate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007;
 - d) dare in affidamento la gestione del proprio patrimonio forestale, secondo le previsioni dell'articolo 21, comma 3 bis della legge regionale 9/2007, utilizzando imprese aventi sede legale entro 40 chilometri dalla sede del soggetto beneficiario;
 - e) presentare un progetto cantierabile;
 - f) tipologia di intervento;
 - g) densità della viabilità forestale principale esistente, per i boschi di produzione, desunta dal piano di gestione forestale, dalla scheda forestale o, per proprietà non pianificate, dal progetto;
 - h) rapporto tra massa legnosa utilizzabile espressa in metricubi (m³), desunta dal piano di gestione forestale, dalla scheda forestale o dal progetto e lunghezza della viabilità in corso di realizzazione espressa in metri (m);
2. I punteggi relativi ai criteri di priorità sono individuati nell'allegato A.

Articolo 8 Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, dal giorno 15 maggio ed entro il termine perentorio del 15 luglio di ogni anno, secondo una delle seguenti modalità:

- a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;
- b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000;
- c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

- a) gli elaborati progettuali redatti da tecnici abilitati sulla base delle direttive di cui all'articolo 5, comma 2 e la relazione tecnica recante la descrizione dell'intervento, con l'evidenza degli interventi selvicolturali da intraprendere successivamente alla conclusione dei lavori, intesi come entità della massa legnosa ricavabile dalle aree forestali servite dalla viabilità; per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale

14/2002, la relazione tecnica è integrata con il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 56 della medesima legge regionale;

b) l'eventuale perizia redatta da un tecnico abilitato recante l'analisi dei prezzi e attestante la congruità, in caso di opere non previste dal prezzario regionale dei lavori pubblici;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante altri eventuali aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in corso e durante i due esercizi finanziari precedenti, secondo il modello di cui all'allegato C;

d) l'atto di delega, nel caso in cui il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;

e) la copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore nel caso di progetti esecutivi;

f) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Articolo 9 Istruttoria e concessione del contributo

1. Lo IAF competente per territorio, entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;

c) predispose un elenco dei progetti ammessi a contributo con i relativi punteggi assegnati in base all'articolo 10 e un elenco di quelli non ammissibili;

d) invia al Servizio gestione forestale e produzione legnosa gli elenchi di cui alla lettera c);

e) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

2. Il Servizio gestione forestale e produzione legnosa provvede, con decreto del Direttore, entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, lettera c), alla predisposizione ed approvazione della graduatoria regionale dei progetti ammissibili a contributo, ai sensi degli articoli 7 e 10.

3. I contributi sono concessi ai sensi degli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002 con decreto del Direttore del Servizio di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Il decreto fissa il termine per la rendicontazione.

4. Lo IAF competente per territorio, entro venti giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, comunica ai soggetti beneficiari la posizione in graduatoria, il punteggio attribuito, il contributo concesso nonché i termini per la rendicontazione ovvero l'esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria.

Articolo 10 Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria

1. Ai fini della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 2, il punteggio viene attribuito per ogni progetto facendo la somma aritmetica di tutti i punti assegnati secondo quanto previsto nell'allegato A, in base alle priorità di cui all'articolo 7.

2. In caso di parità di punteggio tra due o più domande si applica l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 11 Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano allo IAF competente per territorio, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;
- c) certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

2. Lo IAF comunica al Servizio l'esito dell'esame della rendicontazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 12 Erogazione del contributo

1. Il contributo concesso ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2002 è erogato con decreto del Direttore del Servizio, ai sensi dell'articolo 57 della medesima legge, previa richiesta presentata allo IAF e sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie:

- a) progettazione;
- b) lavori per importi non inferiori al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.

2. Il contributo concesso ai soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 è erogato con decreto del Direttore del Servizio, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002, secondo una delle seguenti modalità alternative:

- a) contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso e non eccedente la somma di euro 155.000; la somma rimanente è erogata previa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 11;
- b) per l'intero importo del contributo concesso, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.

3. L'erogazione del contributo avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

4. Il termine per l'erogazione del contributo ai sensi del comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello IAF.

5. Il termine per l'erogazione del saldo o, in assenza di anticipi, dell'intero importo del contributo è di sessanta giorni dalla data di comunicazione al Servizio dell'esito dell'esame della rendicontazione da parte dello IAF ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

Articolo 13 Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Articolo 14 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 9/2007, della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Articolo 15 Norma transitoria

1. Per l'anno 2014 sono ammesse a contributo, per un spesa ammissibile fino a euro 60.000,00, unicamente le domande per i seguenti interventi:

a) realizzazione di piazzali per la raccolta e la qualificazione del legname, annessi alla viabilità forestale principale esistente, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 274/2012, aventi una lunghezza minima di 30 metri lineari e una larghezza minima di 5 metri lineari;

b) realizzazione di piazzali a fondo naturale di deposito temporaneo del legname, annessa alla viabilità forestale secondaria esistente, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 274/2012, aventi una lunghezza minima di 30 metri lineari e una larghezza minima di 5 metri lineari.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle forme di cui all'articolo 8 e vengono ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

3. Per le domande di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 9, comma 1, è di trenta giorni.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Punteggi relativi ai criteri di priorità

Criterio	Punteggio
a) avere natura di ente pubblico dei soggetti beneficiari o loro delegati;	10
b) fare parte di una aggregazione di imprese, ai sensi dell'articolo 41 bis della LR 9/2007;	10
c) essere proprietario di foreste certificate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9;	5
d) dare in affidamento la gestione del proprio patrimonio forestale, secondo le previsioni dell'articolo 21, comma 3 bis della LR 9/2007, utilizzando imprese aventi sede legale entro 40 chilometri dalla sede del beneficiario	15
e) presentare un progetto cantierabile: <ul style="list-style-type: none"> - progetto preliminare - progetto definitivo approvato - progetto esecutivo, completo di autorizzazioni 	<p>1</p> <p>4</p> <p>5</p>
f) eseguire la seguente tipologia di intervento: <ul style="list-style-type: none"> - adeguamento funzionale della viabilità forestale esistente - realizzazione di viabilità forestale principale con profilo convesso e cunetta di monte o fosso di guardia laterale - adeguamento funzionale di viabilità forestale con profilo convesso e cunetta di monte o fosso di guardia laterale - realizzazione o adeguamento funzionale di viabilità forestale principale con caratteristiche costruttive diverse dai punti precedenti - realizzazione di viabilità forestale secondaria 	<p>10</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p>
g) densità della viabilità forestale principale esistente, per i boschi di produzione, desunta dal piano di gestione forestale, dalla scheda forestale o, per proprietà non pianificate, dal progetto: <ul style="list-style-type: none"> - 0-10 m/ha - 10-20 m/ha - 20-30 m/ha - >30 m/ha 	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>
h) rapporto tra massa legnosa utilizzabile (m ³) desunta dal piano di gestione forestale, dalla scheda forestale o dal progetto e lunghezza della viabilità forestale in corso di	

realizzazione (m):	
- $\geq 4 \text{ m}^3/\text{m}$	30
- $2,5 \leq \text{m}^3/\text{m} < 4$	20
- $1 < \text{m}^3/\text{m} < 2,5$	10
- $\leq 1 \text{ m}^3/\text{m}$	0

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI VIABILITA' FORESTALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 41 ter, COMMA 4, LETTERA d) DELLA LEGGE REGIONALE 9/2007**

All'Ispettorato Agricoltura e Foreste di

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
____ / ____ / _____ residente nel Comune di _____
provincia _____ in via _____
in qualità di:

- Sindaco o altro soggetto legittimato del Comune di

 proprietario forestale privato _____
 impresa avente sede legale nel Comune di _____
 delegato per conto di _____

CHIEDE

l'assegnazione di contributi per interventi di viabilità forestale situata nei Comuni di

nelle seguenti particelle catastali

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano):

- di essere ente pubblico;
- di fare parte di una aggregazione di imprese , ai sensi dell'articolo 41 bis, della LR 9/2007;
- di essere proprietario di foreste certificate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9;
- di essere proprietario del bene su cui si intende realizzare l'intervento o delegato con atto di data.....;
- di aver affidato la gestione del proprio patrimonio forestale secondo le previsioni dell'articolo 21, comma 3 bis, della LR 9/2007, utilizzando imprese aventi sede legale entro 40 chilometri dalla sede del beneficiario;

- che l'intervento per il quale chiede il contributo si trova nella fase di:

- progetto preliminare
- progetto definitivo approvato
- progetto esecutivo, completo di autorizzazioni

- che l'intervento per il quale si chiede il contributo riguarda:

- adeguamento funzionale della viabilità forestale esistente, per Km _____
- realizzazione di viabilità forestale principale con profilo convesso e cunetta di monte o fosso di guardia laterale, per km _____
- adeguamento funzionale di viabilità forestale con profilo convesso e cunetta di monte o fosso di guardia laterale per km _____
- realizzazione o adeguamento funzionale di viabilità forestale principale, con caratteristiche costruttive diverse dai punti precedenti, per km _____
- realizzazione di viabilità forestale secondaria per km _____
- realizzazione di piazzali per una superficie complessiva di m³ _____

- che la densità della viabilità forestale principale esistente, desunta dal piano di gestione forestale, dalla scheda forestale o, per le proprietà non pianificate, dal progetto, per i boschi di produzione che si andranno a servire è pari a:

- 0-10 m/ha
- 10-20 m/ha
- 20-30 m/ha

>30 m/ha

- che il rapporto tra massa legnosa utilizzabile (m^3), desunta dal piano di gestione forestale, dalla scheda forestale o dal progetto, e la lunghezza della viabilità in corso di realizzazione (m) è:

$\geq 4 m^3/m$

$2,5 \leq m^3/m < 4$

$1 < m^3/m < 2,5$

$\leq 1 m^3/m$

- che l'IVA:

è recuperabile

non è recuperabile

ALLEGA

- 1) elaborati progettuali e relazione tecnica, integrata per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2002, con il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- 2) eventuale perizia redatta da un tecnico abilitato recante l'analisi dei prezzi e attestante la congruità, in caso di opere non previste dal prezzario regionale dei lavori pubblici;
- 3) copia delle autorizzazioni, se previste;
- 4) dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" secondo il modello allegato C;
- 5) atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario);
- 6) fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente:

_____, lì _____

(Firma del soggetto richiedente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 41 ter, comma 4, lett. d) della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 94 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

L'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

(Firma del soggetto richiedente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA AGLI AIUTI DE MINIMIS

(art. 471 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Premesso che il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 352/1 del 24 dicembre 2013) stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una impresa unica non debba superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti);

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____

In qualità di

proprietario forestale privato

impresa

Sindaco/Legale rappresentante/altro soggetto legittimato del Comune/Ente _____

soggetto delegato

partita Iva _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

- che:

l'esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento del Comune/Ente decorre dal _____ al _____

nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e nei due precedenti:

non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime «de minimis» oppure

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime «de minimis» indicate di seguito:

Data di presentazione della domanda	Normativa di riferimento	Ente	Importo
Totale			

1 Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sono soggette ad idonei controlli ai sensi dell'art. 71 dello stesso D.P.R.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ed è sottoscritta dall'interessato e inviata all'ufficio competente, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

VISTO: IL PRESIDENTE